



COMUNE DI CANOLO
Città Metropolitana di Reggio Calabria



**REGOLAMENTO D'USO
DEI TERRENI PASCOLIVI DI PROPRIETÀ COMUNALE**

*Ai sensi degli Artt. 12 e 13 delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale
e del Regolamento del Parco Nazionale dell'Aspromonte*

Canolo li, _____



*Tecnico
Dot. For. Rullo Denis*

INDICE

Art. 1 – Definizioni

Art. 2 – Campo d'applicazione e durata

Art. 3 – Norme generali per lo svolgimento del pascolo

Art. 4 – UBA, Carichi massimi di bestiame e rotazione

Art. 5 – Durata e condizioni per la concessione

Art. 6 – Documentazione per l'istruttoria

Art. 7 – Norme comportamentali

Art. 8 – Divieti e limitazioni

Art. 9 – Norme per il pascolo in aree boschive

Art. 10 – Abbeveratoi per animali

Art. 11 – Ricoveri

Art. 12 – Canoni

Art. 13 – Facoltà inibitorie

Art. 14 – Sanzioni

Art. 15 – Controlli

Art. 16 – Regolamenti e normative di riferimento

Art. 17 – Norme transitorie e finali

Allegati

Art. 1 – Definizioni

1. È considerato “pascolo” qualunque terreno interessato da soprassuolo erbaceo, arbustivo e/o boschivo, adibito all'alimentazione autonoma del bestiame con i suoi prodotti spontanei (erba, foglie, ghiande, castagne, tuberi, ecc.).
2. Il titolo di “concessione” previsto dal presente Regolamento è inteso esclusivamente come la possibilità per i concessionari di introdurre il bestiame su detti terreni al solo fine dell'alimentazione e stazionamento, escludendo qualsiasi altra attività e non costituisce forma di possesso degli stessi.

Art. 2 – Campo d'applicazione e durata

1. Il presente Regolamento disciplina l'esercizio del pascolo sui terreni di proprietà del Comune di Canolo, di cui alla Tabella A allegata al presente Regolamento, nel rispetto:
 - a) delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale (P.M.P.F.) vigenti nella Regione Calabria;
 - b) del Regolamento del Parco Nazionale dell'Aspromonte di cui al DPR n. 378 del 07/12/2016;
 - c) di tutte le Leggi dello Stato in materia forestale e sanitaria.
2. Il presente Regolamento d'uso ha validità pari a 5 anni dall'approvazione ed alla scadenza dovrà essere revisionato sulla base di eventuali nuove disposizioni e/o normative.

Art. 3 – Norme generali per lo svolgimento del pascolo

1. Nel rispetto degli usi, tradizioni e consuetudini locali, all'interno del territorio di proprietà comunale il pascolo è consentito, previa concessione e conformità alle specifiche localizzazioni ed agli indirizzi stabiliti dal presente Regolamento e fatta salva qualsiasi altra limitazione correlata allo sfruttamento del patrimonio agro-silvo-pastorale che il Comune preveda di attuare.
2. Nel territorio di proprietà comunale è vietato il pascolo vagante o brado. Tale modalità è consentita, nel rispetto delle normative vigenti, solo in terreni appartenenti al proprietario degli animali pascolanti, purché opportunamente recintati.
3. Le specie domestiche ammesse allo sfruttamento dei pascoli sono: bovini, ovini, caprini, suini ed equini. E' vietata l'immissione di qualsiasi altra specie domestica.

Art. 4 – UBA, Carichi massimi di bestiame e rotazione

1. Il carico di bestiame va determinato in UBA (Unità Bestiame Adulto). Per la trasformazione del numero di animali in UBA si fa riferimento alla tabella di conversione di cui all'allegato V del Reg. CE n. 1974/2006 e al Regolamento del Parco Nazionale dell'Aspromonte – Annesso I, come di seguito riportato:

Classe o Specie	Coefficiente UBA
Bovini fino a 6 mesi d'età	0,40
Bovini da 6 a 24 mesi d'età	0,60
Bovini oltre 24 mesi d'età	1,00
Ovi-Caprini	0,30
Equini	1,00
Suini	0,30

2. Il carico massimo di bestiame esercitabile su ciascuna particella deve tenere conto dello stato di vigoria della superficie pascoliva e non può essere superiore ai seguenti limiti distinti per qualità di terreno:

- | | | |
|--------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| a) Pascolo: | 1 UBA ogni 1 Ha di superficie | (pari a 1,00 UBA/ha); |
| b) Pascolo arbor./cesp.: | 1 UBA ogni 2,5 Ha di superficie | (pari a 0,40 UBA/ha); |
| c) Seminativo: | 1 UBA ogni 2,5 Ha di superficie | (pari 0,40 UBA/ha); |
| d) Bosco: | 1 UBA ogni 3,5 Ha di superficie | (pari a 0,28 UBA/ha); |

3. La superficie richiesta in concessione non può essere superiore al 20% di quella effettivamente necessaria per il pascolamento del bestiame posseduto.
4. Il Comune, ogni tre anni, sottopone a verifica dei carichi massimi di bestiame ammissibili, tutti i terreni destinati all'uso pascolivo e si riserva di rivedere i limiti di cui al precedente comma 2.
5. Nel caso in cui il Comune, gli addetti alla sorveglianza, anche su segnalazione di privati cittadini, o delle associazioni ambientaliste, dovessero riscontrare fenomeni di depauperamento della risorsa pascoliva, fenomeni di degrado idrogeologico (erosione, smottamenti, ecc.), si potranno determinare forme limitative del pascolo o il divieto per un periodo non inferiore a tre anni.
6. Qualora si manifestino fenomeni di depauperamento e/o di degrado di cui al precedente comma, sarà facoltà del Comune imporre il sistema del pascolamento a rotazione o altre forme di utilizzazione finalizzate alle buone pratiche agronomiche, tra cui la messa a riposo per un periodo di almeno tre anni. In tal caso il complesso dei pascoli potrà essere suddiviso in comparti che, se del caso, verranno delimitati con opportuna chiudenda.
7. Nei terreni comunali concessi per l'uso pascolivo, i lavori di miglioramento, quali lo spietramento superficiale, la concimazione, la realizzazione di opere per il drenaggio delle acque superficiali, ecc., possono essere effettuate in seguito a comunicazione fatta al Comune, il quale prima di autorizzare l'intervento dovrà acquisire il parere dagli Organi competenti:

- Regione Calabria
- Ente Parco Nazionale dell'Aspromonte (qualora le superfici ricadano nella sua perimetrazione).

Detti Organi possono imporre precise modalità per impedire danni alla conservazione del suolo e alle specie protette eventualmente presenti. Nell'esecuzione delle opere di miglioramento devono essere mantenuti gli alberi isolati o a gruppi, se in buone condizioni vegetative, nonché gli arbusti appartenenti alla flora spontanea protetta. In nessun caso è permessa la ripulitura del pascolo attraverso l'uso del fuoco.

Art. 5 – Durata e condizioni per la concessione

1. Le concessioni possono avere durata massima pari al periodo di validità del presente Regolamento, fatto salvo quanto previsto al precedente Art. 4, comma 3 e 4.
2. Il pascolamento è consentito per tutto l'anno sui terreni posti al di sotto della quota di 1.000 metri s.l.m.; per quelli posti al di sopra dei 1.000 metri s.l.m. il pascolamento è consentito dal 15 maggio al 30 novembre.
3. Le richieste di concessione e/o di rinnovo delle stesse vanno presentate 30 giorni prima della data proposta per l'immissione del bestiame sui terreni desiderati, con le modalità stabilite al successivo Art.6. Il Comune, previa verifica delle caratteristiche delle superfici richieste (esistenza di vincoli e/o limitazioni di cui al presente Regolamento, carico massimo ammissibile, ecc.) e della documentazione allegata alla richiesta medesima, emette il relativo provvedimento autorizzativo.
4. Ai fini delle assegnazioni costituiscono titoli prioritari:
 - a) Essere residenti nel Comune di Canolo;
 - b) Essere imprenditore agricolo a titolo principale (IAP) e/o coltivatore diretto con azienda ad indirizzo zootecnico iscritta all'ASP;
 - c) Essere proprietari e/o conduttori di aziende zootecniche limitrofe alle aree chieste in concessione;
 - d) Non avere commesso e/o riportato condanne per i reati contro il patrimonio.
5. Nel caso di più richieste di concessione relative alle medesime particelle, a parità di titoli prioritari, fermo restando il possesso dei requisiti e delle condizioni per il rilascio della stessa, si darà prelazione secondo l'ordine di presentazione della richiesta la protocollo comunale.
6. L'esercizio del pascolo sulle aree di proprietà comunale viene consentito mediante concessione conforme al Modello B allegato al presente Regolamento.
7. Entro 60 giorni dal rilascio, il Comune comunicherà agli Organi preposti, nonché all'Ente Parco Nazionale dell'Aspromonte (qualora il terreno ricada nella sua perimetrazione), l'avvenuta concessione.

Art. 6 – Documentazione per l'istruttoria

1. Le richieste di concessione del pascolo devono essere inoltrate al Comune come da Modello A di richiesta allegato, indicando:
 - a) Generalità dell'azienda concessionaria (denominazione, sede, dati anagrafici del titolare, ecc.) e codice di allevamento dell'azienda;
 - b) L'area di pascolo richiesta in concessione (località, dati catastali, con indicazione delle UBA ammissibili come da presente Regolamento);
 - c) Generalità del custode del bestiame;
 - d) Il periodo della concessione richiesta;
 - e) Il numero di capi che s'intende introdurre, distinti per specie, età, con determinazione delle UBA corrispondenti;
 - f) Il numero dei cani che s'intende introdurre al seguito del bestiame con relativi numeri di iscrizione all'anagrafe canina;
2. Unitamente al suddetto Modello A, i richiedenti devono presentare al Comune ai fini dell'istruttoria, un fascicolo contenente:
 - a) Copia di un documento di identità del richiedente;
 - b) Dichiarazione antimafia, ai sensi art. 88 co. 4-bis e art. 89 D. Lgs. 159/2011 (a mezzo dichiarazione sostitutiva ai sensi artt. 46 D.P.R. 28.12.2000 n. 445);
 - c) Relazione agronomica sullo stato dei luoghi richiesti in concessione, firmata da un Dottore Agronomo o Dottore Forestale iscritto al relativo Albo, da cui si evinca in particolare l'attitudine della componente vegetale ad essere pascolata, l'assenza di fenomeni di degrado/dissesto a carico del suolo e la corrispondenza tra carico ammissibile e UBA possedute;
 - d) Copia del registro di stalla per l'individuazione dei contrassegni auricolari dei capi adulti concessi e della razza di appartenenza;
 - e) Certificazione rilasciata dall'ASP di competenza che attesti l'immunità da malattie infettive del territorio medesimo, indennità da brucellosi, tubercolosi e leucosi bovina enzootica per i bovini e di brucellosi per gli ovicapri;
 - f) Certificazione di effettuato trattamento endo ed ectoparassitario sia del bestiame che dei cani al seguito dalla quale si evince che è trascorso un periodo di tempo non inferiore alle 48 ore;
 - g) Per i soli capi equini: certificato di iscrizione all'anagrafe equina regionale ove istituita;
 - h) Per i cani al seguito: certificato di iscrizione all'anagrafe canina.
3. A seguito dell'istruttoria della richiesta di concessione e prima del suo rilascio, i richiedenti devono presentare al Comune copia dell'avvenuto versamento del canone per come stabilito al successivo Art. 12.
4. Senza tali adempimenti la concessione non potrà essere rilasciata e qualsiasi immissione di bestiame al pascolo sui terreni di proprietà comunale sarà considerata illegale ed i trasgressori saranno punibili a termine di legge.

Art. 7 – Norme comportamentali

1. L'esercizio del pascolo sui terreni comunali va esercitato secondo le seguenti modalità e obblighi:
 - a) Ottenimento di apposita concessione da parte del Comune proprietario;
 - b) Vigilanza continua degli animali da parte del proprietario o dell'affidatario degli stessi;
 - c) Divieto perentorio di immettere nelle aree in concessione un numero di capi superiore a quello autorizzato;
 - d) Il bestiame autorizzato al pascolo deve essere sempre identificabile e le matricole auricolari dovranno essere corrispondenti a quelle depositate presso l'apposito ufficio comunale;
 - e) Ad ogni custode non possono essere affidati più di cinquanta capi di bestiame grosso o più di cento capi di bestiame minuto.

- f) I conducenti di bestiame hanno l'obbligo di usare ogni accortezza per la conservazione delle opere esistenti nei pascoli; in caso di danneggiamento, i pastori e i proprietari del bestiame saranno solidalmente responsabili dei danni arrecati.
- g) Obbligo di attenta sorveglianza segnalando tempestivamente eventuali incendi e/o danneggiamenti;
- h) Divieto di sbarrare con sistemi fissi, strade e viottoli nei terreni concessi a pascolo;
- i) Obbligo di eseguire tutte le misure di profilassi suggerite dalle competenti autorità se durante il periodo di concessione dovessero verificarsi malattie infettive o contagiose per il bestiame;
- j) Il concessionario non potrà rivendicare alcun risarcimento di danni nei confronti del Comune nel caso avesse a subire morie di animali imputabili a malattie infettive e cioè anche quando si dimostri che gli animali hanno contratto le malattie nel fondo concesso.
- k) Il Comune declina ogni responsabilità per danni a terzi di qualsiasi natura.

Art. 8 – Divieti e limitazioni

1. È fatto assoluto divieto di: cedere ad altri il diritto di concessione; far custodire il bestiame da persona diversa da quella/e indicata/e nella richiesta; asportare dalle superfici concesse a pascolo qualsiasi prodotto erbaceo (fresco o secco), frutti (ghiaie, castagne, ecc.), legnoso e/o qualsiasi altro materiale esistente; tagliare piante o parti di esse a scopo di foraggiamento, di passaggio e/o per qualsiasi altro motivo; asportare le deiezioni degli animali per qualsiasi scopo.

2. Ai concessionari non è consentito:

- a) l'esercizio del pascolo sui terreni pascolivi percorsi da fuoco per almeno dieci anni dal verificarsi dell'evento (cfr Art. 10 Legge 353/2000);
- b) l'uso di grotte in aree pascolive, se non previo rilascio di specifica concessione;
- c) l'esercizio del pascolo in tutte le circostanze in cui lo stesso è pregiudizievole della pubblica incolumità;
- d) introdurre nelle mandrie o nelle greggi autorizzate bestiame appartenente ad altri, ancorché a loro volta concessionari;
- e) introdurre gli animali in località diverse da quelle concesse;
- f) rimpiazzare i capi autorizzati con altri capi introdotti successivamente;

Art. 9 – Norme per il pascolo in aree boschive

1. Il pascolo nei boschi è regolamentato come segue:

- a) nei boschi chiusi al pascolo è vietato far transitare o comunque immettere animali;
- b) nelle fustaie disetanee il pascolo è vietato;
- c) nelle fustaie il pascolo di ovini e suini è vietato prima che il novellame abbia raggiunto un'altezza media di 1.50 metri e quello degli animali bovini ed equini prima che il novellame abbia raggiunto l'altezza media di 3 metri;
- d) nei boschi cedui, dopo il taglio, il pascolo del bestiame ovino è vietato per un periodo di quattro anni e quello del bestiame bovino ed equino per un periodo di sei anni;
- e) il pascolo del bestiame caprino è vietato in qualsiasi tipo di bosco, nei terreni cespugliati aventi funzione protettiva e in quelli che manifestano segni di degrado idrogeologico (erosione, smottamenti, ecc.).

Art. 10 – Abbeveratoi per animali

1. Gli abbeveratoi debbono essere tenuti costantemente puliti. E' vietato ogni utilizzo diverso dall'abbeveraggio degli animali, come il lavaggio di panni, stoviglie o autovetture e simili.

Art. 11 – Ricoveri

1. Sulle superfici concesse a pascolo non possono essere realizzati movimenti di terra, scavi, recinzioni e/o opere a carattere permanente (tipo stalle, depositi, ecc.) per il ricovero e la gestione del bestiame. Può essere consentita, nel rispetto della normativa vigente e dietro presentazione di

regolare S.C.I.A. o D.I.A. ecc., all'Ufficio Tecnico del Comune, e conformemente a quanto previsto dal Regolamento in materia di edificazione nelle zone agricole, la realizzazione stagionale di modeste strutture a carattere precario per il ricovero o per le attività connesse all'alpeggio, ove esse non esistono.

2. Per le finalità di cui al comma precedente, previa comunicazione al Comune, i titolari di nulla osta possono provvedere alla copertura provvisoria degli stazzi esistenti con materiali adeguati al contesto paesaggistico e purché realizzate secondo quanto previsto dal Regolamento in materia di edificazione nelle zone agricole.

3. Le strutture realizzate e di cui al presente articolo devono essere rimosse al termine della stagione di pascolo.

4. È fatto comunque divieto di introdurre ed utilizzare quale ricovero, anche temporaneo: roulotte, camper, carrelli attrezzati e simili.

Art. 12 – Canoni

1. Il canone per la concessione dei terreni comunali, esclusivamente per l'esercizio del pascolo, dovrà essere corrisposto anticipatamente per ottenere il rilascio della concessione. Si applicano i seguenti canoni:

Classe o Specie	Canone mensile
Bovini fino a 6 mesi d'età	0,75 €/capo
Bovini da 6 a 24 mesi d'età	1,50 €/capo
Bovini oltre 24 mesi d'età	3,00 €/capo
Ovi-Capri	0,50 €/capo
Equini	3,00 €/capo
Suini	0,75 €/capo

2. Al fine di favorire la conservazione delle razze autoctone e la valorizzazione dei prodotti del loro allevamento, i precedenti canoni saranno ridotti ad 1/2 nel caso di richieste relative alle seguenti razze:

- Bovini – “Podolica”;
- Capri – “Aspromontana”;
- Suini – “Nero d'Aspromonte”.

3. I canoni unitari per la concessione del pascolo richiesta da allevatori non residenti nel Comune di Canolo, dovranno intendersi raddoppiati.

Art. 13 – Facoltà inibitorie

1. È riconosciuta la facoltà degli Organi competenti di effettuare controlli sulle condizioni sanitarie del bestiame al pascolo attivando le procedure di inibizione del pascolo e conseguente allontanamento del bestiame, ove non in regola.

2. Il Comune si riserva la facoltà di revocare il nulla osta all'esercizio del pascolo qualora se ne presenti la necessità per comprovate esigenze di tutela ambientale e di carattere sanitario.

Art. 14 – Sanzioni

1. Per le inosservanze di cui ai precedenti Artt. 7, 8 e 9 saranno applicate le seguenti sanzioni amministrative:

Articolo	Importo in €
Art. 7.1 a-b-c	5,00 – 50,00/capo
Art. 7.1 h	200,00
Art. 8.2 a	30,00 – 60,00/capo
Art. 8.2 e-f	5,00 – 50,00/capo
Art. 9.1	5,00 – 50,00/capo

Le somme andranno versate nelle casse dell'Ente proprietario, su apposito c/c che sarà indicato dall'ufficio competente.

2. Nei terreni ricadenti entro il perimetro del Parco Nazionale dell'Aspromonte, oltre alle sanzioni amministrative previste dal precedente comma 1, saranno applicate quelle previste dall'Art. 30 della L. 394/91, art. 30 comma 1 (per pascolo abusivo) e 2 (per pascolo in difformità al presente Regolamento).

3. A seguito di accertata inosservanza delle norme, divieti e limitazioni contenute nel presente Regolamento, il Comune potrà ritirare la concessione, senza che il concessionario abbia a pretendere restituzioni di quanto già pagato. Alla terza sanzione verbalizzata nel corso di uno stesso anno è prevista la sospensione della concessione per un minimo di tre anni.

Art. 15 – Controlli

1. Al controllo sul rispetto delle presenti norme, sono demandati gli Organi di Polizia Municipale, il CTA, le Guardie venatorie provinciali, le Guardie giurate in possesso di autorizzazione Prefettizia, oltre a tutti coloro in possesso dei requisiti di Polizia Giudiziaria.

2. Entro 20 giorni dall'immissione al pascolo il concessionario, se richiesto dall'Amministrazione, dovrà costruire nella località destinatagli un mandriolo in cui, a richiesta degli organi addetti al controllo, radunare il bestiame per le ispezioni.

Art. 16 – Regolamenti e normative di riferimento

1. Per quanto non previsto si rimanda:

- Alle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale (P.M.P.F.) vigenti nella Regione Calabria approvate con D.G.R. n°218 del 20/05/2011 e pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione – Supplemento straordinario n°4 del BUR al n°12 del 01/07/2011 e successive modifiche e integrazioni;
- alle Norme di Attuazione del Piano del Parco Nazionale dell'Aspromonte.
- Alle Leggi dello Stato in materia forestale e sanitaria.

Art. 17 – Norme transitorie e finali

1. Il presente Regolamento d'uso dei terreni pascolavi comunali è soggetto a pubblicazione all'Albo Pretorio unitamente alla Delibera di approvazione, per 15 giorni consecutivi. Diviene esecutivo dopo 15 giorni dalla sua pubblicazione.

2. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento, sono abrogate tutte le precedenti disposizioni regolamentari e normative con esso in contrasto.

Allegati

Gli allegati: Tabella A, Tabella B, Tabella C, Cartografia, Modello A di Richiesta e Modello B di Concessione, sono parte integrante del presente Regolamento.

Canolo li, _____



Il Tecnico
Dott. For. Rullo Denis

Tabella A – Aree pascolabili e carico ammissibile

COMUNE DI CANOLO
Provincia di Reggio Calabria

TABELLA A - Aree pascolabili e Carico ammissibile

Dati catastali			Dati effettivi	Carico di bestiame		Note
Foglio	Particella	Superficie (m ²)	Qualita di coltura reale	Carico unitario (UBA/ha)	Carico relativo (UBA)	
1	6	29.250	PASCOLO	1,00	2,93	
1	7	4.670	PASCOLO	1,00	0,47	
1	8	970	PASCOLO	1,00	0,10	
1	9	30.920	BOSCO	0,28	0,87	
1	10	57.250	BOSCO	0,28	1,23	<i>Percorsa da incendio 2008 (su 01.31.70 ettari)</i>
		19.760	SEMINATIVO	0,40	0,79	
1	12	32.380	PASCOLO ARB	0,40	1,30	<i>Percorsa da incendio 2017 (su 02.25.70 ettari)</i>
		75.450	BOSCO	0,28	2,11	
		100.000	SEMINATIVO	0,40	3,60	
1	13	9.340	BOSCO	0,28	0,26	
1	14	4.650	BOSCO	0,28	0,13	
1	15	17.240	BOSCO	0,28	0,48	
1	16	17	BOSCO	0,28	0,00	
1	17	21.550	BOSCO	0,28	0,60	
1	18	22.780	SEMINATIVO	0,40	0,62	<i>Percorsa da incendio 2017 (su 00.73.80 ettari)</i>
1	20	37.190	BOSCO	0,28	1,04	
1	22	97.420	BOSCO	0,28	2,73	
1	27	14.715	SEMINATIVO	0,40	0,59	
1	28	14.010	SEMINATIVO	0,40	0,56	
1	32	4.750	PASCOLO ARB	0,40	0,19	
1	33	1.130	SEMINATIVO	0,40	0,05	
1	34	97.860	BOSCO	0,28	2,74	
1	38	21.260	SEMINATIVO	0,40	0,85	
1	39	24.935	SEMINATIVO	0,40	1,00	
1	46	5.392	PASCOLO ARB	0,40	0,22	
1	74	371	SEMINATIVO	0,40	0,01	
1	77	25	PASCOLO	1,00	0,00	
1	81	318.080	PASCOLO ARB	0,40	12,11	<i>Percorsa da incendio 2017 (su 01.53.40 ettari)</i>
						<i>Percorsa da incendio 2008 (su 08.24.70 ettari)</i>
1	82	1.668	PASCOLO	1,00	0,17	
1	86	715	PASCOLO	1,00	0,07	
2	1	19.110	BOSCO	0,28	0,54	
2	2	4.130	BOSCO	0,28	0,12	
2	3	55.800	BOSCO	0,28	1,56	
2	4	5.350	BOSCO	0,28	0,15	
2	5	49.730	BOSCO	0,28	1,39	
2	10	34.230	BOSCO	0,28	0,96	
2	11	450	PASCOLO	1,00	0,05	
2	12	1.520	BOSCO	0,28	0,04	
2	13	10.120	BOSCO	0,28	0,28	
2	14	610	PASCOLO	1,00	0,06	
2	15	750	BOSCO	0,28	0,02	
2	16	65.410	PASCOLO ARB	0,40	2,62	
2	17	33.650	PASCOLO ARB	0,40	1,35	
3	1	36	BOSCO	0,28	0,00	
3	3	12.490	SEMINATIVO	0,40	0,50	
3	4	2.340	BOSCO	0,28	0,07	
3	5	790	PASCOLO	1,00	0,08	
3	6	4.860	BOSCO	0,28	0,14	
3	7	293.740	BOSCO	0,28	8,22	
3	8	93.380	BOSCO	0,28	2,23	<i>Percorsa da incendio 2017 (su 01.37.80 ettari)</i>
3	9	29.110	BOSCO	0,28	0,70	<i>Percorsa da incendio 2017 (su 00.41.80 ettari)</i>
3	10	30.590	BOSCO	0,28	0,86	
3	11	31.910	BOSCO	0,28	0,89	
3	12	25.480	BOSCO	0,28	0,70	<i>Percorsa da incendio 2017 (su 00.04.60 ettari)</i>
5	2	27.970	PASCOLO ARB	0,40	1,12	
5	3	14.880	PASCOLO ARB	0,40	0,60	
5	5	147.550	BOSCO	0,28	4,13	
5	6	50.900	BOSCO	0,28	1,43	
5	7	160	BOSCO	0,28	0,00	

COMUNE DI CANOLO
Provincia di Reggio Calabria

TABELLA A - Aree pascolabili e Carico ammissibile

Dati catastali			Dati effettivi	Carico di bestiame		Note
Foglio	Particella	Superficie (m ²)	Qualita di coltura reale	Carico unitario (UBA/ha)	Carico relativo (UBA)	
5	8	4.730	BOSCO	0,28	0,13	
5	15	2.720	BOSCO	0,28	0,08	
5	17	1.750	BOSCO	0,28	0,02	<i>Percorsa da incendio 2017 (su 00.08.60 ettari)</i>
5	21	620	BOSCO	0,28	0,02	
5	173	11.540	SEMINATIVO	0,40	0,46	
5	179	780	SEMINATIVO	0,40	0,03	
5	180	1.553	SEMINATIVO	0,40	0,06	
5	181	1.480	SEMINATIVO	0,40	0,06	
5	184	1.413	SEMINATIVO	0,40	0,06	
5	188	533	SEMINATIVO	0,40	0,02	
5	189	424	SEMINATIVO	0,40	0,02	
5	191	120	SEMINATIVO	-	-	<i>Percorsa da incendio 2017 (interamente)</i>
5	192	780	SEMINATIVO	0,40	0,02	<i>Percorsa da incendio 2017 (su 00.02.20 ettari)</i>
5	193	140	SEMINATIVO	0,40	0,00	<i>Percorsa da incendio 2017 (su 00.00.40 ettari)</i>
5	194	1.440	SEMINATIVO	0,40	0,04	<i>Percorsa da incendio 2017 (su 00.05.40 ettari)</i>
5	195	1.440	SEMINATIVO	0,40	0,06	
5	196	1.165	SEMINATIVO	0,40	0,05	
5	198	5.770	SEMINATIVO	0,40	0,23	
5	201	2.655	SEMINATIVO	0,40	0,11	
5	203	1.527	SEMINATIVO	0,40	0,06	
5	204	1.360	SEMINATIVO	0,40	0,05	
5	205	3.645	SEMINATIVO	0,40	0,15	
5	206	25.880	SEMINATIVO	0,40	1,04	
5	207	1.245	SEMINATIVO	0,40	0,05	
5	208	6.370	SEMINATIVO	0,40	0,25	
5	209	1.527	SEMINATIVO	0,40	0,06	
5	210	5.100	PASCOLO ARB	0,40	0,17	<i>Percorsa da incendio 2017 (su 00.07.70 ettari)</i>
5	211	360	PASCOLO ARB	0,40	0,01	<i>Percorsa da incendio 2017 (su 00.01.70 ettari)</i>
5	212	520	PASCOLO ARB	0,40	0,01	<i>Percorsa da incendio 2017 (su 00.03.20 ettari)</i>
5	213	370	PASCOLO ARB	0,40	0,01	<i>Percorsa da incendio 2017 (su 00.00.10 ettari)</i>
5	214	3.630	PASCOLO ARB	0,40	0,09	<i>Percorsa da incendio 2017 (su 00.14.40 ettari)</i>
5	217	1.040	PASCOLO ARB	-	-	<i>Percorsa da incendio 2017 (interamente)</i>
5	219	2.550	PASCOLO ARB	0,40	0,10	
5	220	560	SEMINATIVO	0,40	0,02	
5	221	14.910	BOSCO	0,28	0,03	<i>Percorsa da incendio 2017 (su 01.37.70 ettari)</i>
5	226	2.160	SEMINATIVO	0,40	0,07	<i>Percorsa da incendio 2017 (su 00.03.20 ettari)</i>
5	229	45	BOSCO	-	-	<i>Percorsa da incendio 2017 (interamente)</i>
5	230	1.170	SEMINATIVO	0,40	0,05	
5	232	15.450	SEMINATIVO	0,40	0,62	
5	233	1.050	BOSCO	0,28	0,03	
5	234	35	SEMINATIVO	0,40	0,00	
5	235	305	PASCOLO ARB	0,40	0,01	
5	236	10.360	BOSCO	0,28	0,19	<i>Percorsa da incendio 2017 (su 00.36.30 ettari)</i>
5	237	4.630	BOSCO	0,28	0,13	
5	238	16	BOSCO	0,28	0,00	
5	239	520	BOSCO	0,28	0,01	
5	240	105.720	BOSCO	0,28	2,79	<i>Percorsa da incendio 2017 (su 00.60.10 ettari)</i>
5	241	140	SEMINATIVO	0,40	0,01	
5	242	90	BOSCO	0,28	0,00	
5	243	340	BOSCO	0,28	0,01	
5	244	6.850	BOSCO	0,28	0,19	
5	245	440	BOSCO	0,28	0,01	
7	1	57.610	BOSCO	0,28	1,61	
7	18	53.650	BOSCO	0,28	1,43	<i>Percorsa da incendio 2008 (su 00.27.50 ettari)</i>
7	19	3.550	BOSCO	0,28	0,10	
7	25	44.520	BOSCO	0,28	1,25	
7	28	10.640	BOSCO	0,28	0,30	

COMUNE DI CANOLO
Provincia di Reggio Calabria

TABELLA A - Aree pascolabili e Carico ammissibile

Dati catastali			Dati effettivi	Carico di bestiame		Note
Foglio	Particella	Superficie (m ²)	Qualita di coltura reale	Carico unitario (UBA/ha)	Carico relativo (UBA)	
7	29	1.099.870	BOSCO	0,28	30,80	
7	38	4.235	BOSCO	0,28	0,12	
7	86	22.910	BOSCO	0,28	0,64	
7	87	530	BOSCO	0,28	0,01	
7	88	1.120	BOSCO	0,28	0,03	
7	480	38.450	BOSCO	0,28	1,08	
7	498	40.875	SEMINATIVO	0,40	1,64	
7	544	189.510	PASCOLO	1,00	18,95	
7	546	52.280	SEMINATIVO	0,40	2,09	
7	584	55.090	SEMINATIVO	0,40	2,20	
7	587	9.250	SEMINATIVO	0,40	0,37	
7	602	65.330	ZONA URBANA		0,00	
		92.400	BOSCO	0,28	2,59	
7	669	22.004	BOSCO	0,28	0,62	
8	5	2.210	BOSCO	-	-	<i>Percorsa da incendio 2017 (interamente)</i>
8	12	108.580	BOSCO	0,28	3,04	
8	20	57.710	BOSCO	0,28	1,62	
9	27	59.300	BOSCO	0,28	1,62	<i>Percorsa da incendio 2017 (su 00.14.40 ettari)</i>
9	50	51.580	BOSCO	0,28	0,84	<i>Percorsa da incendio 2017 (su 05.15.00 ettari)</i>
9	58	330.120	BOSCO	0,28	8,03	<i>Percorsa da incendio 2017 (su 04.33.80 ettari)</i>
9	96	191.230	BOSCO	0,28	5,35	
9	98	4.350	BOSCO	0,28	0,12	
9	100	49.190	BOSCO	0,28	1,38	
10	1	173.350	BOSCO	0,28	4,22	<i>Percorsa da incendio 2017 (su 02.25.10 ettari)</i>
						<i>Percorsa da incendio 2008 (su 01.83.90 ettari)</i>
10	2	107.290	BOSCO	0,28	3,00	<i>Percorsa da incendio 2017 (su 00.03.10 ettari)</i>
10	3	27.630	BOSCO	0,28	0,77	
10	4	144.370	BOSCO	0,28	4,04	
10	5	24.290	BOSCO	0,28	0,68	
10	6	16.590	BOSCO	0,28	0,46	
10	7	212.310	BOSCO	0,28	5,87	<i>Percorsa da incendio 2017 (su 00.27.70 ettari)</i>
11	1	238.530	BOSCO	0,28	6,68	
11	2	48	BOSCO	0,28	0,00	
11	36	2.560	BOSCO	0,28	0,07	
11	38	39.570	BOSCO	0,28	1,11	
11	86	6.410	BOSCO	0,28	0,18	
11	87	360	BOSCO	0,28	0,01	
11	88	3	BOSCO	0,28	0,00	
11	101	17.705	PASCOLO	1,00	1,77	
12	1	9.130	PASCOLO	1,00	0,91	
12	2	5.050	BOSCO	0,28	0,14	
12	4	241.410	PASCOLO	1,00	24,14	
12	15	40.900	BOSCO	0,28	1,15	
12	16	111.800	BOSCO	0,28	3,13	
12	40	30.620	BOSCO	0,28	0,86	
12	47	8.940	BOSCO	0,28	0,25	
12	86	8.830	BOSCO	0,28	0,25	
12	89	2.830	BOSCO	0,28	0,08	
12	118	6.360	BOSCO	0,28	0,18	
13	23	18.070	BOSCO	0,28	0,43	<i>Percorsa da incendio 2017 (su 00.28.30 ettari)</i>
13	24	190.260	BOSCO	0,28	4,14	<i>Percorsa da incendio 2017 (su 04.25.00 ettari)</i>
13	30	5.380	PASCOLO ARB	0,40	0,22	
13	31	105.800	PASCOLO	1,00	10,58	
13	34	135.200	PASCOLO	1,00	13,52	
14	3	45.470	BOSCO	0,28	1,27	
14	30	19.100	BOSCO	0,28	0,53	
14	104	80.560	PASCOLO	1,00	8,06	
15	206	5.610	BOSCO	0,28	0,16	
15	207	83.340	BOSCO	0,28	2,33	
15	220	4.460	ZONA URBANA	-	-	
16	4	1.080	PASCOLO	1,00	0,11	

COMUNE DI CANOLO
Provincia di Reggio Calabria

TABELLA A - Aree pascolabili e Carico ammissibile

Dati catastali			Dati effettivi	Carico di bestiame		Note
Foglio	Particella	Superficie (m ²)	Qualita di coltura reale	Carico unitario (UBA/ha)	Carico relativo (UBA)	
16	22	9.310	PASCOLO	2,00	1,86	<i>Percorsa da incendio 2007 (su 01.13.30 ettari)</i>
16	31	25.960	PASCOLO	3,00	7,79	<i>Percorsa da incendio 2007 (su 00.35.50 ettari)</i>
16	61	1.240	PASCOLO	1,00	0,12	
16	126	18.100	BOSCO	0,28	0,51	
16	133	280	BOSCO	0,28	0,01	
16	142	123.780	PASCOLO	1,00	12,38	
17	1	293.820	PASCOLO	1,00	29,38	
17	56	34.220	PASCOLO	1,00	3,42	
17	85	32.530	PASCOLO	1,00	3,25	
17	107	2.260	PASCOLO	1,00	0,23	
20	841	81	PASCOLO	1,00	0,01	
22	30	23.760	PASCOLO	1,00	2,38	
22	34	5.950	BOSCO	0,28	0,17	
22	49	6.020	BOSCO	0,28	0,17	
23	1	65.630	BOSCO	0,28	1,84	
23	2	83.160	PASCOLO ARB	0,40	3,33	
23	11	9.810	PASCOLO	1,00	0,98	
23	15	20.200	BOSCO	0,28	0,57	
23	20	675.760	PASCOLO	1,00	67,58	<i>Percorsa da incendio 2006 (su 16.78.00 ettari)</i>
24	15	555.740	PASCOLO	1,00	53,23	<i>Percorsa da incendio 2005 (su 04.04.70 ettari)</i>
						<i>Percorsa da incendio 2007 (su 32.00.00 ettari)</i>
						<i>Percorsa da incendio 2010 (su 02.34.70 ettari)</i>
						<i>Percorsa da incendio 2006 (su 34.42.60 ettari)</i>
						<i>Percorsa da incendio 2007 (interamente)</i>
25	156	5.050	PASCOLO	1,00	0,51	
26	1	26.760	BOSCO	0,28	0,75	
27	26	5.700	PASCOLO	-	-	<i>Percorsa da incendio 2007 (interamente)</i>
						<i>Percorsa da incendio 2010 (su 00.07.00 ettari)</i>
						<i>Percorsa da incendio 2006 (interamente)</i>
<i>Totali</i>		<i>9.288.193</i>	<i>455,84</i>			

Tabella B – Riepilogo

COMUNE DI CANOLO
Provincia di Reggio Calabria

TABELLA B - Riepilogo Aree pascolabili e Carico ammissibile

Descrizione	Ettari	Incidenza	UBA	Incidenza
<i>Superficie catastale Totale</i>	<i>928,8193</i>	<i>100%</i>	<i>455,84</i>	<i>100%</i>
<i>di cui:</i>				
<i>Superficie interdetta a causa di incendi</i>	<i>38,50</i>	<i>4,15%</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Qualità di coltura reale	Ettari	Incidenza	UBA	Incidenza
<i>Pascolo</i>	<i>261,8564</i>	<i>28,19%</i>	<i>265,06</i>	<i>58,15%</i>
<i>Pascolo cesp./arb.</i>	<i>60,4927</i>	<i>6,51%</i>	<i>23,43</i>	<i>5,14%</i>
<i>Bosco</i>	<i>551,3664</i>	<i>59,36%</i>	<i>148,84</i>	<i>32,65%</i>
<i>Seminativo</i>	<i>48,1248</i>	<i>5,18%</i>	<i>18,51</i>	<i>4,06%</i>
<i>Zona urbana</i>	<i>6,9790</i>	<i>0,75%</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Totali</i>	<i>928,8193</i>	<i>100,00%</i>	<i>455,84</i>	<i>100,00%</i>

Modello A
Richiesta di Concessione
di terreni pascolivi di proprietà comunale

**Al Sindaco del
Comune di Canolo
Via Roma - 89040 - Canolo (RC)**

Io sottoscritt _____ nat_ a _____ il _____
residente a _____ in via/c.da _____ n° _____, titolare dell'Azienda sita
in in via/c.da _____ n° _____, C.F. _____ codice allevamento
azienda _____ consapevole del Regolamento d'uso dei terreni pascolavi del comune
di Canolo (RC),

CHIEDE

la concessione a fini pascoli dei terreni comunali identificati catastalmente come segue:

<i>Località</i>	<i>Foglio di mappa</i>	<i>p.lle</i>	<i>UBA ammissibili</i>

per il periodo compreso tra il ____/____/____ e il ____/____/____ (pari a complessivi mesi ____),
per i capi sotto specificati:

	<i>Specie</i>	<i>UBA corrispondenti</i>
n° _____	Bovini Fino a 6 mesi di età	
n° _____	Bovini Da 6 a 24 mesi di età	
n° _____	Bovini Oltre 24 mesi di età	
n° _____	Ovini	
n° _____	Caprini	
n° _____	Equini	
n° _____	Suini	
Totale Capi _____	Totale UBA _____	

A tale scopo dichiara che il bestiame sopra specificato sarà costantemente custodito dal Sig.
_____ nato a _____ il _____ e residente in
_____ alla via/c.da _____.

Dichiara inoltre che i cani che si intende introdurre a seguito del bestiame saranno in n ____ unità
ciascuno identificato con i seguenti numeri di iscrizione all'anagrafe canina:

	<i>N° iscrizione anagrafe canina</i>
1)	
2)	
3)	
4)	
5)	

Il sottoscritto, al fine del rilascio della concessione, trasmette la seguente documentazione:

- Copia documento di identità;
- Dichiarazione antimafia, ai sensi art. 88 co. 4-bis e art. 89 D. Lgs. 159/2011 (a mezzo dichiarazione sostitutiva ai sensi artt. 46 D.P.R. 28.12.2000 n. 445);
- Relazione agronomica sullo stato dei luoghi richiesti in concessione;
- Copia registro di stalla;
- Certificazione rilasciata dall'ASP di competenza d'immunità da malattie infettive;
- Certificazione di effettuato trattamento endo ed ectoparassitario sia del bestiame che dei cani al seguito;
- Per i soli capi equini: certificato di iscrizione all'anagrafe equina regionale;
- Per i cani al seguito: certificato di iscrizione all'anagrafe canina.
- Ricevuta di versamento attestante il pagamento del canone di concessione di pascolo, calcolato ai sensi dell'Art. 12 del Regolamento.

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione del Regolamento d'Uso dei terreni pascolivi di proprietà del comune di Canolo e di sottostare a tutte le sue condizioni ed alle norme in esso contenute e/o richiamate.

_____, li _____

_l _ sottoscritt_

Modello B
Concessione
di terreni pascolavi di proprietà comunale



COMUNE DI CANOLO

89040 Provincia di Reggio Calabria via Roma n° 38
Tel 0964 323005 fax 0964 323818

ALBO PRETORIO

Pubblicato il _____ n° reg. pubb _____

È così per 15 giorni consecutivi

Il Responsabile

CONCESSIONE

N° _____ Prot. _____

del _____

OGGETTO : Concessione all'esercizio del pascolo sui terreni comunali per l'anno ---- all'azienda

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTA L'istanza, acquisita agli atti di questo Comune in data ---- al prot. n. ----, presentata ---- nato/a a ---- (----) il ---- e residente in ---- (----) Via ---- n° ----, titolare dell'azienda ----, con la quale chiede l'Autorizzazione per l'esercizio del pascolo sul territorio Comunale nella località in oggetto per l'anno ----;

VISTA la deliberazione del C.C. n° ---- del ---- con la quale è stato approvato il Regolamento d'uso dei terreni pascolivi di proprietà comunale;

VISTE le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti nella Regione Calabria;

VISTO il Regolamento del Parco Nazionale dell'Aspromonte approvato con DPR n° 378 del 07/12/2016;

VISTO i certificati rilasciati dalla ASP di ---- Servizio ---- Ambito territoriale di ---- in data ---- prot. ----, dal quale si evince che l'allevamento è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici e riconosciuto ufficialmente indenne da brucellosi;

VISTO il nulla osta idrogeologicofavorevole rilasciato dalla Regione Calabria Dip. 2 Presidenza - UOA - Foreste e Forestazione Difesa del Suolo prot. ---- del ----, acquisto al protocollo del Comune in data ---- al prot. ----,

PRESO ATTO:

- a) Della documentazione allegata alla domanda: ☐ copia documento identità, ☐ dichiarazione antimafia, ☐ Relazione agronomica, ☐ copia registro stalla, ☐ certificazione rilasciata dalla ASP di ---- Servizio ---- Ambito territoriale di ---- in data ---- prot. ----, dal quale si evince che l'allevamento è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici e riconosciuto immune da malattie infettive, ☐ certificazione di effettuato trattamento endo ed ectoparassitario sia del bestiame che dei cani a seguito rilasciata da ----, ☐ per i capi equini certificato di iscrizione all'anagrafe equina regionale, ☐ per i cani al seguito certificato di iscrizione all'anagrafe canina, ☐ ricevuta versamento, sul c/c 12457891 intestato al Servizio Tesoreria del Comune di Canolo, di € ---- in data ---- presso l'ufficio postale n° ----;
- b) che gli animali saranno custoditi dal sig. ---- nato a ---- il ;

Facendo salvi ed impregiudicati i diritti di terzi nonché i poteri attribuiti dalla legge ad altri organi o enti in ordine alla vigilanza in materia;

CONCEDE

Al sig./ra ---- nato/a a ---- il ---- e residente in ---- Via ---- n° ----, in qualità di titolare dell'azienda, numero codice ----, sita in ---- con sede legale in via ---- n° ----, a portare a pascolo i sotto elencati capi sui terreni comunali:

n°	Specie	Età	UBA	Terreni autorizzati al pascolo				UBA	
			Per capo	Foglio	Part.	mq	Qualità	Cons.ti	Carico
Σ		capi da pascolare	TOTALE UBA						

per il periodo ----.

L’esercizio del pascolo sui terreni comunali va esercitato nell’assoluto rispetto di tutte le condizioni e norme contenute e richiamate dal regolamento comunale d'uso dei terreni pascolivi di proprietà comunale, in particolare secondo le seguenti modalità, condizioni e divieti:

- a) Il titolare dell’Azienda deve esattamenteportare a pascolo su ciascuna particella il tipo ed il numero di animali previsti nella su indicata tabella al fine rispettare il carico UBA supportato da ciascuna particella;
- b) Vigilanza continua degli animali da parte del proprietario o dell’affidatario degli stessi;
- c) Il bestiame condotto al pascolo deve essere sempre identificabile e le matricolo devono corrispondere con quelle depositate presso ufficio comunale al momento della domanda;
- d) Non possono essere introdotti animali diversi da quelli dichiarati nella domanda ed successivamente autorizzato;
- e) Il concessionario non potrà rivendicare alcun risarcimento di danni nei confronti dell’Ente concessionario nel caso avesse a subire morie di animali imputabili a malattie infettive e cioè anche quando si dimostri che gli animali hanno contratto le malattie nel fondo concesso;
- f) Divieto perentorio di immettere nelle aree autorizzate un numero di capi superiore a quello autorizzato;
- g) Obbligo tassativo di non fare uso di fuoco nelle aree autorizzate e di esercitare, per il periodo della concessione, una attenta sorveglianza segnalando tempestivamente eventuali incendi e/o danneggiamenti;
- h) Divieto di sbarrare con sistemi fissi, strade e viottoli nei terreni concessi a pascolo;
- i) Obbligo di eseguire tutte le misure di profilassi suggerite dalle competenti autorità se durante il periodo di concessione dovessero verificarsi malattie infettive o contagiose per il bestiame;
- j) I conducenti di bestiame hanno l’obbligo di usare ogni accortezza per la conservazione delle opere esistenti nei pascoli; in caso di danneggiamento, i pastori e i proprietari del bestiame saranno solidalmente responsabili dei danni arrecati;
- k) Il Comune declina ogni responsabilità per danni a terzi di qualsiasi natura.

E’ fatto assoluto divieto di:

- 1) Cedere ad altri il diritto di concessione;
- 2) Far custodire il bestiame da persona diversa da quella/e indicata/e nella domanda;
- 3) Effettuare l’esercizio del pascolo per la specie caprina e equina se non nei pascoli nudi o cespugliati e nei boschi di alto fusto;
- 4) Effettuare l’esercizio del pascolo nei boschi di nuova formazione, in rinnovazione, allo stadio di novellame e nelle aree percorse da fuoco. In dette aree l’eventuale transito di animali deve avvenire utilizzando la viabilità preesistente;
- 5) Effettuare l’esercizio del pascolo nei terreni pascolativi percorsi da fuoco per almeno dieci anni dal verificarsi dell’evento (art. 10 legge n. 353 del 21/11/2000);
- 6) Effettuare l’esercizio del pascolo in tutte le circostanze in cui lo stesso è pregiudizievole della pubblica incolumità;
- 7) Asportare dalle superfici concesse a pascolo qualsiasi prodotto erbaceo (fresco o secco), frutti (ghiande, castagne, ecc.), legnoso e/o qualsiasi altro materiale esistente;
- 8) Utilizzare strumenti per tagliare piante a scopo di foraggiamento, di passaggio e/o per qualsiasi altro motivo che possa arrecare danno alla vegetazione arborea ed arbustiva delle superfici pascolive;
- 9) Asportare le deiezioni degli animali per qualsiasi scopo;
- 10) Pascolare nelle zone affittate o vincolate;
- 11) Sulle superfici concesse a pascolo non possono essere realizzati movimenti di terra, scavi, recinzioni e/o opere a carattere permanente (tipo stalle, depositi, ecc.) per il ricovero e la gestione del bestiame. Nel rispetto della normativa vigente e dietro presentazione di regolare S.C.I.A o D.I.A. all’Ufficio Tecnico del comune, è possibile approntare strutture a carattere esclusivamente temporaneo, quindi, facilmente rimovibili, realizzate prevalentemente in legno, ancorate/infisse al suolo senza opere di fondazione o plinti, strettamente dimensionate all’effettivo numero di capi da custodire stagionalmente. Tali opere dovranno assolutamente essere rimosse completamente al termine del periodo di concessione del pascolo, con il ripristino dello stato dei luoghi e l’allontanamento degli elementi e dei materiali usati allo scopo.

Si precisa altresì che per le inosservanze di cui ai punti 1, 2, 3, 5 e 6 dell’art. 6 ed ai punti 3, 4 e 5 dell’art. 7 del Regolamento d’Uso saranno applicate le sanzioni amministrative (minime e massime) previste all’art 10 del detto Regolamento.

La presente Autorizzazione può essere revocata senza pretese di risarcimento, per i motivi espressi nel Regolamento suddetto.

Il Responsabile del Servizio
Arch. Bruno Sculli

RELAZIONE DI NOTIFICA

Io sottoscritto messo comunale dichiaro di avere oggi del mese dell’anno 20..... notificato il presente atto al sig.

..... consegnando l’originale a mani di

..... nella qualità di-

Il Ricevente

Il Messo Comunale

.....

.....

DIRITTI SEGRETERIA

N° Registro

esatto per diritti = € **100,00**

Il Funzionario